

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. ... del

PREMESSA

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Principi generali
- Art. 4 – Finalità istituzionali

CAPO II – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 5 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati
- Art. 6 – Individuazione degli impianti
- Art. 7 – Modalità di raccolta, conservazione e cancellazione delle immagini
- Art. 8 – Limiti di utilizzo e obblighi degli operatori

CAPO III - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 9 – Nomina del Responsabile e degli incaricati
- Art. 10 – Autorizzazione all'accesso alle stazioni di monitoraggio
- Art. 11 – Accesso ai sistemi e parole chiave
- Art. 12 – Misure di sicurezza
- Art. 13 – Informazioni ai cittadini
- Art. 14 – Diritti dell'interessato
- Art. 15 – Esercizio dei diritti
- Art. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 17 – Comunicazione dei dati personali
- Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 – Tutela

CAPO V – MODIFICHE

- Art. 20 – Modifiche regolamentari

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 21 – Norma di rinvio
- Art. 22 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 23 – Entrata in vigore

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 4, lettera b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196), per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi dati personali anche le immagini rilevate attraverso un impianto di videosorveglianza, qualora si riferiscano a persone per le quali sia possibile l'identificazione.

L'installazione di telecamere e la conseguente rilevazione e registrazione di immagini comporta, pertanto, l'effettuazione di un trattamento di dati personali da parte del Comune di Ortona, e richiede che il medesimo Ente, in qualità di Titolare del trattamento, adotti tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza dei cittadini coinvolti.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento si intende definire e disciplinare l'utilizzo di tutti gli impianti di videosorveglianza attivati dal Comune di Ortona sul proprio territorio, con riferimento ai sistemi installati sia in aree esterne, a tutela di edifici e luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia all'interno dei locali comunali; relativamente a questi ultimi, in particolare, il Comune di Ortona aveva già in precedenza provveduto ad esporre e documentare in distinti atti autonomi (c.d. "Documentazione delle scelte") le ragioni delle scelte effettuate nella decisione di installare gli impianti stessi, in conformità a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali (paragrafo 3.5 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004). Con il presente regolamento tali atti preesistenti si intendono decaduti, essendo necessario rivedere l'intera questione della videosorveglianza del territorio comunale alla luce delle significative novità introdotte dall'Autorità Garante con il recente Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010).

2. Questo regolamento garantisce che le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate dal Comune di Ortona attraverso l'attivazione e il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio urbano si svolgano nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

3. Le prescrizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogia tutela; particolare attenzione viene riservata alle norme riguardanti la tutela dei lavoratori, e principalmente alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), e alle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento si conformano altresì al citato Provvedimento in materia di videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "trattamento", qualsiasi operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati rilevati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- b) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e rilevata attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- c) per “banca dati”, il complesso di dati personali, raccolti presso la postazione di controllo del sistema di videosorveglianza, e originati da riprese televisive riguardanti prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell’area interessata;
- d) per “titolare”, l’Ente Comune di Ortona, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità e proporzionalità, così come delineati nel citato Provvedimento generale sulla videosorveglianza dello 08/04/2010; di seguito si provvede a richiamare brevemente i suddetti principi generali, che costituiscono condizione imprescindibile di liceità dell’installazione e dell’utilizzo di qualsiasi impianto di videosorveglianza.

- a. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito solo nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs. n. 196/2003 (d’ora in poi Codice).
- b. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza va configurato in modo da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
- c. **Principio di proporzionalità:** il ricorso alla videosorveglianza va commisurato all’effettivo grado di rischio, evitando l’installazione di telecamere quando non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza o quando la medesima finalità di protezione dei beni può essere ugualmente raggiunta con il ricorso ad altri accorgimenti meno invasivi, quali sistemi di allarme, controlli da parte di addetti, misure di protezione degli ingressi, ecc. Pertanto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va tenuta presente anche nella scelta del grado di dettaglio delle immagini, della dislocazione delle telecamere, dell’angolo visuale, della durata dell’eventuale conservazione delle immagini, ecc. In ogni caso, i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d del Codice).

Art. 4 – Finalità istituzionali

1. Le finalità istituzionali che vengono perseguite attraverso l'impianto di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ortona, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Gli impianti sono finalizzati:

- alla attivazione di uno strumento operativo di protezione dei beni immobili e del patrimonio pubblico con specifico riferimento agli edifici di particolare valenza posti nel territorio comunale;
- all'incremento del livello di sicurezza urbana e di tutela contro il pericolo concreto di atti vandalici ai danni di specifici siti comunali e delle aree pubbliche maggiormente esposte al rischio di episodi di violenza;
- alla salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio comunale (stadio comunale, tracciato Ferrovia Sangritana, area di sosta scuolabus) rispetto al verificarsi di furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli per l'integrità degli stessi, con particolare riferimento al concreto pericolo dello sviluppo di incendi spontanei e/o dolosi, stante la vicinanza al punto di conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati;
- alla implementazione di un utile sistema di monitoraggio volto a verificare il rispetto delle ordinanze sindacali concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti solidi urbani, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge n. 689 del 24 novembre 1981);
- all'introduzione di una valida misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno degli edifici ove si svolgono rilevanti attività del Titolare, specie per quanto concerne i servizi e gli archivi dell'Anagrafe, dello Stato Civile, della Progettazione Tecnica e dell'Ufficio Immigrazione, nonché delle apparecchiature usate per l'erogazione dei relativi servizi alla cittadinanza, il cui nocumento ricadrebbe, sia in termini di costo che di rallentamenti, sull'intera collettività. E' il caso di ricordare in proposito che già più volte in passato ignoti si sono illecitamente introdotti in tali uffici prelevando importanti documenti di archivio;
- all'agevolazione dell'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del Titolare del trattamento sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

4. Gli impianti di videosorveglianza non saranno in ogni caso utilizzati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

CAPO II – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 5 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza
- raccolti e registrati per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi,
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati,
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al perseguimento degli scopi istituzionali dell'impianto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, ed in ogni caso nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa in materia.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime prescritte dalla legge ed indicate al successivo art. 12.

Art. 6 – Individuazione degli impianti

1. Gli impianti di videosorveglianza sono così individuati:

- a. Impianto della Sede Comunale, costituito da quattro telecamere fisse, di cui due posizionate presso la gradinata di accesso al Palazzo Municipale e due in prossimità di ciascuna gradinata di accesso all'Ufficio Tecnico; si specifica che nelle suddette aree non sono presenti postazioni di lavoro, sebbene in via occasionale l'impianto potrà ovviamente rilevare sia i lavoratori che gli utenti che transiteranno nelle predette zone. L'impianto di videosorveglianza è collegato ad un videoregistratore digitale collocato in un apposito locale presso gli uffici del C.E.D. della sede centrale del Palazzo Municipale, chiuso a chiave. Le immagini, rilevate tramite un sistema a circuito chiuso (telecamere fisse del tipo a colore di marca "Sony", monitor "Hyundai"), sono registrate e conservate per un periodo di 96 ore, che tiene conto della chiusura dei locali comunali dalle ore 14 del venerdì alle ore 8 del lunedì.
- b. Impianto dei Servizi del IV Settore, costituito da due telecamere fisse da interno a colori, che inquadrano una l'ingresso della Sezione Commercio e l'altra il corridoio dell'Ufficio Anagrafe; in entrambe le aree riprese non sono presenti postazioni di lavoro, sebbene, trattandosi di corridoi che consentono l'accesso agli uffici, le telecamere consentiranno l'occasionale ripresa dei lavoratori e degli utenti in transito. L'impianto di videosorveglianza è collegato ad un videoregistratore digitale collocato nella prima stanza a destra del corridoio dell'Ufficio Commercio.
- c. Impianti a tutela dei seguenti altri edifici ed aree pubbliche o aperte al pubblico:
 - c. 1. Teatro "Francesco Paolo Tosti" - ex Vittoria (Piazza del Teatro, nei pressi di Corso Garibaldi, e Belvedere Francesco Paolo Tosti): le telecamere, in numero di cinque, sono ubicate all'esterno dell'infrastruttura e consentono di riprendere la zona perimetrale dell'edificio, oltre ad un tratto della Passeggiata Orientale (Belvedere F. P. Tosti). La stazione di monitoraggio è collocata in un apposito locale chiuso a chiave all'interno del Teatro.
 - c. 2. C.so Garibaldi - angolo via G. Albanese: una telecamera brandeggiante che consente di riprendere la parte del Teatro "F. P. Tosti" aggettante su C.so Garibaldi nonché l'ex chiesa di Santa Caterina, con all'interno affreschi di pregio. La stazione di monitoraggio è situata all'interno del complesso comunale "S. Anna", in un locale chiuso a chiave.
 - c. 3. Sala Eden: le telecamere, in numero di 14, riprendono le aree esterne del complesso - ospitante, oltre alla sala conferenze, anche l'Ufficio Informagiovani e l'Ufficio Immigrazione -, compresi i giardini pubblici circostanti; il posizionamento delle telecamere è previsto in modo tale da limitare la rilevazione alle sole zone di Piazza Donatori del Sangue e dei suddetti giardini, con esclusione di qualsiasi ripresa in prossimità del vicino asilo comunale. La stazione di monitoraggio è collocata all'interno della struttura, in locali chiusi a chiave.
 - c. 4. Palazzetto dello Sport (Via Giovanni XXIII): l'impianto, comprendente n. 8 telecamere, consente il monitoraggio dell'area esterna in occasione di eventi di rilevanza internazionale; la stazione di monitoraggio è collocata in appositi stanzini chiusi a chiave all'interno della struttura.
 - c. 5. Via Vittorio Berardi – pressi Stadio Comunale – lato tracciato Ferrovia Sangritana: le telecamere sono collocate sull'unico accesso all'area di parcheggio degli scuolabus, consentendo la ripresa anche dell'area in cui è istituito il punto di conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. La stazione di monitoraggio è ubicata all'interno di una apposita struttura in cemento armato, chiusa da una porta in ferro.
 - c. 6. Corso Vittorio Emanuele (all'altezza di Piazza Porta Caldari): sono installate tre telecamere, posizionate in modo da consentire la ripresa delle aree comprese tra la zona

di Piazza Porta Caldari – angolo Via della Libertà – ed il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele; la stazione di monitoraggio è collocata presso il Comando di Polizia Municipale.

- c. 7. Largo Farnese – Piazza della Repubblica – Passeggiata Orientale: tre telecamere riprendono la aree comprese tra la Passeggiata Orientale e Corso Vittorio Emanuele, oltre che la zona antistante Palazzo Farnese; altre due telecamere sono invece collocate nei pressi dell'edificio comunale e riprendono l'intera area di Piazza della Repubblica. Un'ultima telecamera inquadra infine il tratto di Via Cavour antistante il Palazzo Municipale. La stazione di monitoraggio è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale.
- c. 8. Largo Castello: tre telecamere sono posizionate presso l'edificio ospitante l'Anagrafe comunale e riprendono la zona di Largo Castello, oltre ad un piccolo tratto di Via Gabriele D'Annunzio e di Corso Giacomo Matteotti, nelle immediate adiacenze dell'Anagrafe. La stazione di monitoraggio è attivata presso il Comando di Polizia Municipale.
- c. 9. Piazza Madonna delle Grazie: le telecamere, in numero di tre, consentono la ripresa di Piazza Madonna delle Grazie, nell'area compresa tra Via Carlo Bernabeo e Via Cavour, all'esterno del Comando dei Vigili Urbani, ove è collocata la relativa stazione di monitoraggio.

2. Il server relativo agli impianti di cui ai punti c. 6. - c. 7. - c. 8. - c. 9. è ubicato all'interno dell'ufficio C.E.D. comunale.

Art. 7 – Modalità di raccolta, conservazione e cancellazione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese con telecamere che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

2. Attraverso le telecamere di videosorveglianza verranno raccolti e registrati solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle legittime finalità perseguite, come sopra descritte, prevedendo la rilevazione delle sole immagini indispensabili, la limitazione dell'angolo visuale delle telecamere in modo da impedire la ripresa di luoghi privati e di particolari non rilevanti; la possibilità di effettuare ingrandimenti delle immagini, zoom o brandeggi, qualora gli stessi siano indispensabili per il perseguimento delle finalità della rilevazione, è consentita solo per taluni impianti e comunque in maniera limitata.

3. I dati personali sono ripresi attraverso sistemi di telecamere generalmente fisse a circuito chiuso, installate presso i siti del territorio comunale elencati all'art. 6. I segnali video delle unità di ripresa vengono raccolti dalle stazioni di monitoraggio istituite in appositi locali chiusi a chiave. In queste sedi le immagini saranno visualizzate in tempo reale su monitor; le stesse vengono registrate su disco fisso del sistema di videosorveglianza digitale, ovvero su supporto informatico removibile che sarà opportunamente custodito in luogo chiuso a chiave. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, in quanto le stazioni di monitoraggio non sono generalmente presidiate.

4. I sistemi di telecamere installate non consentono in alcun caso una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce. Viene altresì esclusa tassativamente qualsiasi digitalizzazione o indicizzazione delle immagini che renda possibile una ricerca automatizzata o nominativa, nonché il ricorso alla videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, che non si limiti cioè a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

5. Gli impianti non sono collegati alla rete informatica comunale.

4. I dati raccolti sono conservati per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione, in conformità a quanto specificato nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza, deve essere valutato in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso e, in ogni caso, per il tempo necessario a far valere i propri diritti in giudizio.

Art. 8 – Limiti di utilizzo e obblighi degli operatori

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 4 del presente regolamento, ed in particolare per finalità statistiche o di promozione turistica.

2. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.

3. E' in ogni caso vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza per effetto dell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento o estrapolazione delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

4. Fatti salvi i casi di richiesta di accesso ai dati registrati da parte degli interessati identificati o identificabili, le immagini possono essere riesaminate, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità specificate all'art. 4.

5. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

6. I dati acquisiti saranno accessibili anche ai privati per vicende connesse a procedimenti giudiziari civili o amministrativi.

CAPO III - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 9 – Nomina del Responsabile e degli incaricati

1. Il Comune di Ortona, in qualità di Titolare del trattamento, provvede alla nomina scritta dei Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati attraverso gli impianti di videosorveglianza, individuati nella persona:

a) del Dirigente del IV Settore, limitatamente agli impianti relativi ai siti interni ai locali del IV Settore, del Palazzetto dello Sport e del complesso comunale "S. Anna";

b) del Dirigente del II Settore, limitatamente agli impianti interni relativi al Palazzo Municipale e all'Ufficio Tecnico;

c) del Dirigente del I Settore o del Comandante della Polizia Municipale relativamente agli altri impianti.

Vengono altresì individuate e nominate le singole persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Gli incaricati del trattamento sono individuati nell'ambito dei dipendenti del C.E.D., dell'Ufficio Anagrafe e dell'Ufficio Elettorale, per quanto attiene agli impianti attivati presso le zone interne e di accesso agli edifici comunali, dell'Ufficio dello Sport per quello all'interno del Palazzetto, e tra gli operatori di Polizia Municipale e i dipendenti del C.E.D., limitatamente agli impianti dislocati sul territorio urbano del Comune di Ortona; la suddivisione dei compiti e le modalità di accesso agli impianti da parte di ciascun incaricato saranno specificate dal Titolare nelle rispettive lettere di nomina.

3. I Responsabili e gli incaricati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto attiene agli aspetti relativi alla sicurezza.

4. I Responsabili e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e richiamate nelle rispettive lettere di nomina.

5. I Responsabili e gli incaricati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali delle stazioni di monitoraggio e dei server, nonché le password per l'utilizzo dei sistemi, ciascuno limitatamente all'impianto relativo al servizio di propria competenza.

Art. 10 – Autorizzazione all'accesso alle stazioni di monitoraggio

1. L'accesso alle stazioni di monitoraggio è consentito esclusivamente ai Responsabili del trattamento ed ai soggetti incaricati.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle sopra indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dai Responsabili del trattamento.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Titolare del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. I Responsabili del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sul corretto adempimento delle mansioni per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai Responsabili e agli incaricati del trattamento, come indicato nei punti precedenti.

2. Qualora ai singoli incaricati siano attribuiti compiti e mansioni differenti, dovranno essere configurati per ciascuno di essi diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, prevedendo, ove tecnicamente possibile, credenziali di autenticazione che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza (ad es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom).

3. La corretta gestione della propria password di accesso al sistema è affidata agli stessi incaricati, i quali dovranno custodirla assicurandone la completa segretezza e provvedere alla modifica con periodicità semestrale.

Art. 12 – Misure di sicurezza

1. Il Comune di Ortona ha cura di garantire che i dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza siano protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31 e ss. del Codice).

2. Devono essere predisposti adeguati accorgimenti tecnici volti a limitare la possibilità, per gli stessi soggetti abilitati, di visionare, sia in tempo reale che differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime eventuali operazioni di cancellazione o duplicazione.

3. Opportune misure tecniche ed organizzative vanno altresì previste per assicurare la cancellazione in forma automatica delle immagini registrate allo scadere del termine previsto, secondo quanto specificato all'art. 4, comma 7 del presente Regolamento.

4. I soggetti preposti allo svolgimento dei necessari interventi di manutenzione degli impianti sono autorizzati ad accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le

dovute verifiche tecniche, e comunque sempre in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 13 - Informazioni ai cittadini

1. Il Comune di Ortona provvede all'affissione di un'adeguata segnaletica permanente in prossimità dell'accesso alle aree riprese, predisponendo modelli semplificati di informativa "minima" su cui sono riportate le informazioni essenziali previste ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli.

3. Il supporto con l'informativa è predisposto tenendo conto che il formato e il posizionamento devono essere tali da renderlo chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno, in modo da consentire a chiunque si appresti ad entrare o si trovi nelle aree videosorvegliate di essere adeguatamente informato della presenza delle telecamere.

4. In conformità a quanto suggerito dal Garante, il modello semplificato viene comunque integrato da un avviso circostanziato, che riporti in maniera più dettagliata le informazioni di cui all'art. 13 del Codice, in particolare per quanto attiene alle finalità ed alla conservazione delle immagini; tale avviso viene reso disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili, anche mediante il ricorso ai più opportuni strumenti informatici e telematici (pubblicazione nel sito Internet del Comune, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti).

5. Analogamente, la notizia di un eventuale incremento dimensionale dell'impianto di videosorveglianza e della successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo sarà prontamente comunicata alla cittadinanza, mediante la pubblicazione nel sito Internet e nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali realizzato attraverso l'impianto di videosorveglianza, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e le modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati.

3. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 15 – Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'art. 14 vengono esercitati dall'interessato con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o ai Responsabili, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. La richiesta rivolta al Titolare o ai Responsabili può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 14, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del Responsabile.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 14 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

4. I diritti di cui all'art. 14 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

7. La richiesta di cui all'art. 14, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

8. Il riscontro alla richiesta da parte del Titolare o del Responsabile è fornito entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità o se ricorra altro giustificato motivo.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e o integrazioni, al quale si fa rimando.

Art. 17 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Ente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando si renda comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, sia stata data comunicazione al Garante in merito alla comunicazione stessa e sia decorso il termine di 45 giorni senza che l'Autorità abbia fatto pervenire alcuna osservazione.

2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 18 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, e non appena venute meno le ragioni di una eventuale e comunque temporanea conservazione delle immagini, utile al perseguimento delle legittime finalità per cui le stesse erano state inizialmente raccolte dall'Ente, si avrà cura di procedere ad una completa distruzione dei dati personali rilevati attraverso gli impianti di videosorveglianza.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere prontamente modificati in caso di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, saranno immediatamente recepiti gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 21 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l’acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.